

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

(pag.2)

**SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI
INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE**

(pag.3)

BILANCI

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI (art. 26 e 27)

**CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI e
FORNITURE (art. 37)**

**PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DI
INDIRIZZO POLITICO**

PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAI DIRIGENTI

(pag.4)

ATTI GENERALI

(cliccare sul titolo relativo per accedere alla sezione dedicata sul sito di Villadeati)

SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI

Sezione relativa alle sanzioni per mancata comunicazione dei dati, come indicato all'art. 47 del d.lgs. 33/2013.

Il decreto 33 del 2013 ha introdotto delle specifiche sanzioni pecuniarie nel caso in cui gli amministratori (organi di indirizzo politico) non forniscano tutti i dati sulla propria situazione patrimoniale, compensi e partecipazioni azionarie, ecc.

Le stesse sanzioni previste per chi non ha comunicato i dati sono applicate anche a chi non pubblica i dati una volta forniti dagli amministratori. La sanzione va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 10.000 euro.

La legge richiede che il testo dell'articolo 47 "Sanzioni per casi specifici" sia riportato per intero nel sito istituzionale di ogni ente.

Articolo 47

"Sanzioni per casi specifici"

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

In questo Comune non vi sono state sanzioni per mancata comunicazione dei dati

(sezione aggiornata al 10 febbraio 2016)

INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

Sezione relativa agli incarichi amministrativi di vertice, come indicato all'art. 15, c. 1,2 e art. 41, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013.

In questa Amministrazione non sono presenti figure amministrative di vertice ad esclusione del Segretario Comunale

BILANCI

(sezione aggiornata al 10 febbraio 2016)

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI (art. 26 e 27)

(sezione aggiornata al 10 febbraio 2016)

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI e FORNITURE (art. 37)

(sezione aggiornata al 10 febbraio 2016)

PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

(sezione aggiornata al 10 febbraio 2016)

PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAI DIRIGENTI

(sezione aggiornata al 10 febbraio 2016)

ATTI GENERALI

Sezione relativa agli atti generali, come indicato all'art. 12, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013.

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

Il collegamento al sito Normattiva è consultabile al seguente indirizzo: www.normattiva.it/

Statuto

Regolamenti

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione dei regolamenti comunali dell'ente e di quelli aderenti a Comuni in Rete.

Trattandosi di pubblicazione a scopo conoscitivo, i documenti riportati, pur essendo uguali agli originali, non costituiscono copia conforme degli stessi e pertanto non hanno alcun valore giuridico.

La manomissione o l'utilizzo indebito di tali documenti potrà essere perseguita a norma di legge.

In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati presso l'ente dei quali può essere chiesta copia conforme. L'Amministrazione non risponde in alcun caso di eventuali danni causati dall'uso improprio dei documenti contenuti nel sito.

Gli allegati non riproducibili sono consultabili all'ufficio segreteria dell'ente.

Codice disciplinare e codice di condotta

D.P.R. 16/4/2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30/3/2001 n. 165

[CCNL dei segretari comunali](#) del 14/12/2010

[Codice di comportamento dei dipendenti pubblici](#)